

**Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 14126/4112 del 11/08/1989**  
**Istruttoria istanze per l'installazione ed esercizio depositi oli minerali. Obbligo parere**  
**Ispettori Regionali Vigili del Fuoco.**

**Testo:**

Come è noto le competenze in materia di prevenzione incendi degli Ispettori Regionali VV.F. sono puntualmente individuate dall'art. 19 D.P.R. n. 577/82.

Con telegramma circolare n. 19918/4101 del 29 settembre 1985 è stato inoltre disposto che, in analogia alle disposizioni relative alla istruttoria delle istanze di deroga, anche i quesiti di prevenzione incendi dovessero essere inoltrati dai Comandi VV.F. con motivato parere agli Ispettori Regionali VV.F. i quali a loro volta li trasmettono a questo Ministero con il proprio parere.

Alcune non recenti disposizioni tuttavia (cfr. circ. n. 35 del 9 maggio 1961) non contemplano l'obbligo del parere degli Ispettori Regionali VV.F. per alcuni tipi di pratiche non ricadenti nell'ambito sopra indicato e che riguardano, in particolare, i pareri che i Comandi VV.F. devono dare al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato o al Ministero della Marina Mercantile o alla Commissione Consultiva per le Sostanze Esplosive ed Infiammabili ai fini dell'istruttoria delle istanze di concessione per l'installazione e l'esercizio di depositi di olii minerali.

Ciò premesso, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 19 del D.P.R. n. 577/82 punto a), per il coordinamento dell'attività di prevenzione incendi a livello regionale e per l'uniformità applicativa delle norme e dei criteri tecnici, contemplata dalla legge n. 996/70, si dispone che anche le pratiche indicate al precedente comma della presente nota devono pervenire agli Uffici interessati corredate del parere degli Ispettori Regionali VV.F. e con le stesse procedure previste per i quesiti e le istanze di deroga.